



Alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti

Viale Druso 36/a, 39100 Bolzano

SECONDA INTEGRAZIONE ALL' ESPOSTO

“Vendita a privati delle quote della Provincia nella società ABD Airport Spa.

Possibile danno erariale”

FASCICOLO ISTRUTTORIO I00461/2019

I sottoscritti Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa e Hanspeter Staffler, consiglieri/a del Gruppo Verdi-Grüne-Verc della Provincia autonoma di Bolzano, espongono quanto segue.

PREMESSA

I/la sottoscritti/a in data 26/7/2019 e 17/9/2019 hanno presentato a codesta Procura Regionale, sede di Bolzano, della Corte dei Conti, due esposti aventi a oggetto la cessione da parte della Provincia della società ABD Airport a favore di privati imprenditori affinché fosse accertato “se nel citato caso di cessione delle quote della Provincia in ABD Airport Spa, iscritte al 31 dicembre 2018 nel bilancio della Provincia autonoma per un valore di € 37.155.797, al gruppo di privati riuniti in ABD Holding Srl al prezzo di € 3.813.000, si configuri un danno erariale e se ci siano gli estremi per procedere di conseguenza”.

A seguito di questi esposti, ci veniva comunicato che in data 26/7/2019 codesta Procura regionale aveva “avviato tutti i necessari approfondimenti istruttori” e aperto il fascicolo I00461/2019. Tale fascicolo ci risulta ancora aperto e gli accertamenti in corso.

Di fronte a nuovi fatti nel frattempo emersi, i/la sottoscritti/a consiglieri/a provinciali/e hanno già presentato a codesta Procura in data 10.09.2020 una **prima integrazione** agli esposti sopra menzionati.

Siamo ora a presentare una **seconda integrazione** poiché il parere emesso dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il 27 aprile 2021 in merito alla stessa vicenda conferma esplicitamente le incongruità relative al prezzo di vendita della società ABD.

FATTI OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE

DELIBERA ANAC N. 391 DEL 27 APRILE 2021. Oggetto: Procedura di dismissione dell'intero pacchetto azionario della società ABD Airport Spa.

In tale delibera Anac torna per la seconda volta sulla vicenda della dismissione della società ABD da parte della Provincia. Oltre a diverse considerazioni sulle modalità e legittimità della gara, che allo scopo di questo esposto non hanno rilevanza, Anac si pronuncia chiaramente sulla congruità del prezzo pagato dai privati acquirenti alla Provincia di Bolzano per acquisire l'intera partecipazione pubblica nella società ABD.

Su questo argomento, alle pagine 5 e 6 della Delibera, ANAC scrive:

*"... Non si può non osservare che **rimangono confermate le criticità** già in precedenza esaminate **relativamente al trasferimento della gestione e alla giusta valorizzazione degli aspetti ad essa connessi.** La procedura di gara, così come predisposta, denota **una volontà delle stazione appaltante non chiara, se non addirittura contraddittoria, in merito al suo oggetto.***

*Per un verso, infatti, **sembra che la S.A. valorizzi solo il trasferimento della proprietà, e non anche del servizio.***

Ciò si può dedurre:

- dall'indicazione sul valore della base d'asta di 3.800.000,00 (tremilionioottocentomila/00), che viene descritto, nei documenti di gara, come valore riferito esclusivamente all'intero Pacchetto Azionario corrispondente all'intero capitale sociale, senza contenere alcun esplicito riferimento al servizio e all'incidenza di quest'ultimo sul prezzo;

*- dal fatto che se il valore indicato è da intendersi riferito anche al servizio e non solo al valore azionario della società, **il prezzo a base d'asta dovrebbe essere considerato non congruo** (inoltre, come già indicato da parte esponente il valore indicato non comprende 34 milioni di euro dei beni gratuitamente devolvibili riferiti alle aree aeroportuali);*

- negli atti di gara non si dà rilevanza ad elementi spiccatamente tecnico - gestori dell'offerta diretti all'individuazione del socio c.d. operativo.

Considerato ciò, poiché dalla gara emergono aspetti più economici che gestori, sembrerebbe che la S.A.

*abbia voluto porre in essere soltanto un'operazione di alienazione di quote. Se si opta per questa ricostruzione, **non si comprende la scelta del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto lo stesso risulta certamente non adeguato e non coerente rispetto all'oggetto della gara.***

***Per altro verso, invece, sembra che la S.A. abbia dato vita ad una gara a doppio oggetto** visto che nella documentazione si fa riferimento alla sottoscrizione della convenzione di gestione totale da parte del concessionario subentrante e all'impegno, sempre da parte del subentrante, di realizzare il piano di sviluppo aeroportuale con effettuazione degli investimenti necessari.*

Se, dunque, l'obiettivo della S.A. era quello di trasferire unitamente alla proprietà anche il servizio e quindi di scegliere un socio cd. operativo non si comprende come mai tali aspetti non siano stati valorizzati negli atti di gara come requisiti necessari per la scelta di un nuovo gestore dell'aeroporto.

Come indicato nella precedente delibera : "Detti documenti, invece, sembrano essenzialmente diretti all'individuazione di un operatore economico acquirente del pacchetto azionario e non tengono conto del correlato affidamento della gestione aeroportuale, con particolare riferimento all'oggetto e all'importo dell'affidamento (che non contempla tali aspetti ma solo la vendita del pacchetto azionario) ed ai correlati aspetti del criterio di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione dei concorrenti alla gara e dell'importo delle garanzie dovute.

*In relazione a tali profili, **i documenti di gara non sembrano dunque coerenti con la disciplina di settore sopra illustrata e con i chiarimenti offerti dalla richiamata giurisprudenza amministrativa**".*

In conclusione, limitatamente alla procedura, non si può fare a meno di notare l'esistenza di una incongruenza nella documentazione di gara posto che, da una parte, la S.A. sembra voler trasferire unicamente la società, dall'altra, però, vi sono timidi elementi che richiamano una gara a doppio oggetto diretta alla scelta del socio c.d. operativo cui trasferire, unitamente alla partecipazione, anche il servizio senza tuttavia far riferimento ad aspetti prettamente tecnico-operativi dell'offerta.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

DELIBERA

1. (...)
2. **- per quanto concerne la procedura di gara, di riconoscere l'esistenza di una contraddizione intrinseca** perché da una parte dalla documentazione di gara emergono aspetti volti a valorizzare soltanto la vendita della società, dall'altra la gara sembra costruita come una gara a doppio oggetto diretta alla scelta del socio c.d. operativo cui trasferire, unitamente alla partecipazione, anche il servizio senza tuttavia dare spazio ad aspetti tecnico- operativi dell'offerta.

Quanto affermato nelle parti citate della delibera ANAC ha delle conseguenze dirette sul prezzo a cui la società ABD è stata ceduta ai privati:

- se infatti il prezzo posto a base d'asta (3,8 milioni di €) era calcolato sulla base del valore della sola partecipazione alla società,
- ma in realtà la cessione ha avuto come oggetto anche il servizio (con esplicita previsione, negli stessi documenti di gara, dell'imminente rilascio della concessione totale ventennale, fondata sulla deliberazione n. 20/2013 del CdA ENAC),
- se dunque questo secondo oggetto della cessione non è stato né considerato né adeguatamente valorizzato (con la conseguenza di un azzeramento totale del valore - pari a quasi 35 milioni di € - dei beni gratuitamente devolvibili, azzeramento che non si ha al momento della cessione della società ai privati, ma solo al termine dei 20 anni di concessione)
- è lecito ipotizzare di conseguenza che il prezzo a cui la partecipazione pubblica nella società ABD è stata ceduta ai privati era incongruo, comportando un possibile danno erariale per le finanze pubbliche provinciali.

Per tutti questi motivi,

i/la sottoscritti/a consiglieri/a provinciali/e invitano codesta Procura regionale presso la Corte dei Conti a tenere in considerazione anche le sopra descritte circostanze nell'ambito dei propri approfondimenti istruttori volti ad accertare se nella cessione delle quote della Provincia in ABD Airport Spa al gruppo di privati riuniti in ABD Holding Srl si configuri un danno erariale e se ci siano gli estremi per procedere di conseguenza.

I/la sottoscritti/a chiedono di essere informati/a sugli eventuali sviluppi degli accertamenti che codesta Procura vorrà intraprendere.

Con distinti saluti, i/la consiglieri/a provinciali/e

Riccardo Dello Sbarba



Brigitte Foppa



Hanspeter Staffler



Bolzano, 1° GIUGNO 2021

Si allega:

Delibera ANAC N. 391 del 27 aprile 2021.

Recapiti per eventuali comunicazioni:

Gruppo verde in Consiglio provinciale

C/o Consiglio provinciale di Bolzano, Piazza Magnago n. 6, 39100 Bolzano

Riccardo Dello Sbarba:

tel. 339 3431447

mail: riccardo.dellosbarba@consiglio-bz.org

Brigitte Foppa

Tel.: 340 1822944

Mail: brigitte.foppa@landtag-bz.org

Hanspeter Staffler

tel: 335 7713368

Mail: hanspeter.staffler@landtag-bz.org